REP. N.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI CENTURIATI DI BONEMERSE E MALAGNINO
PROVINCIA DI CREMONA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI E INSEGNANTI DELLA SCUOLA INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DURATA 3 ANNI + 2 ANNI DI EVENTUALE PROROGA –

COMUNE DI BONEMERSE (CR)

(CIG N.XXXXXXXXXXXXXX).

L'anno duemila venti… (202…), il giorno … (xx) del MESE (xx) presso la Sede Municipale del Comune di …., in …….. n. ….., **avanti a me ……, Segretario Comunale,** a questo autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

1) …….., nato a ……. il XX/XX/XXXX, domiciliato per la carica a …… presso la Sede Municipale, in qualità di ……dell'Unione di ……..., di seguito denominato "Amministrazione Comunale o Unione" (C.F. ……. e P.I. ……..), con sede in ….. Piazza/Via …… n. ……., il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, di seguito Unione o Committente

2) ……, nato a …….. il XX/XX/XXXX, residente a …….(……..) in Via ……., n. ……., il quale dichiara di essere legale rappresentante/Procuratore della **Società ……..,** di seguito denominata "Impresa Aggiudicataria o Appaltatore", **con sede in …….. (……) Via/Piazza ……., n. …..,** (C.F ……... e P.I ……), e di agire in rappresentanza della stessa, …….,

Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Generale sono certo, con quest'atto convengono quanto segue:

PREMESSO

- che con Determinazione – n. 202./…….. del XX/XX/202…… si affidavano le funzioni ed attività di centrale unica di committenza (CUC) in favore della società Consorzio.IT Spa di Crema per procedura di gara per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica;
- con Determinazione - n. 202./…… del XX/XX/202….., si disponeva di procedere all'affidamento del Servizio per una durata di 3 anni + 2 anni di rinnovo mediante una procedura aperta, da svolgersi in forma telematica tramite la Piattaforma Regionale "Sintel", da aggiudicarsi con il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dando mandato alla Consorzio.IT spa di procedere all'espletamento della procedura di gara e nel contempo si approvava il Capitolato speciale d'Appalto;

- è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71, del D.Lgs. 36/2023, pubblicata su SINTEL in data XX/XX/XXXX con scadenza il XX/XX/XXXX;
- l'intera procedura è stata espletata mediante l'utilizzo della piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata "Sintel", con l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica;
- che entro il termine stabilito dal bando di gara hanno presentato offerta n. ….. (*in lettere*) società e precisamente:
- …….
- ……
- …….
- che con verbale delle operazioni di gara n. …. del XX/XX/XXXX, il Presidente della Commissione, preso atto del punteggio complessivo di …../100 punti riportato dalla Soc. …….. con sede legale a (……) ……. (…..) in ……., …… - C.F. e P. IVA n……., ha dichiarato la medesima società aggiudicataria provvisoria della procedura;
- che, all'esito della positiva conclusione del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, con determinazione dirigenziale n. 202../…….., del XX/XX/XXXX è stato disposto il definitivo affidamento del servizio di ristorazione scolastica del Comune alla Società Soc. ……...;
- che è stata acquisita dal Ministero dell'Interno - Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia - l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.LGS 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche e integrazioni, attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.LGS 159/2011 e delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo.
- che l'Appaltatore attesta di possedere tutte le autorizzazioni, licenze e permessi necessari allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, gravando sulla medesima tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al loro rilascio e rinnovo;

ACCERTATO:

- che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente contratto;
- che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non versare in alcuna condizione ostativa alla stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- che le verifiche, disposte ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, relativamente alle suddette dichiarazioni, sono state tutte acquisite dagli Enti competenti;
- che sono trascorsi trentadue giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione e, pertanto, l'aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- che nelle more della stipula del presente contratto, d'intesa tra le parti, al fine di garantire la continuità di servizi essenziali, si è dato avvio all'esecuzione dello stesso e precisamente:
- quanto all'attività principale con nota trasmessa mediante pec in data XX/xx/xx, il Comune, con riferimento all'art. ….. del disciplinare di gara, ha richiesto all'Appaltatore di rendere, nelle more della stipula del presente atto, le prestazioni oggetto del contratto al fine di garantire la regolarità del servizio.
- che sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione del contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le parti, di comune accordo, convengono di stipulare quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

1. La Stazione Appaltante, come sopra identificata e rappresentata, affida all'Appaltatore, anch'esso come sopra rappresentato e identificato, che accetta, l'appalto per l'esecuzione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale a favore degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria del Comune di Bonemerse, nonché del personale educativo e docente ivi operante.
2. Il servizio oggetto del presente contratto si configura come:
Servizio prevalente non subappaltabile ai sensi della normativa vigente, classificato con codice CPV 55523100-3 – "Servizi di mensa scolastica";
Servizi accessori scorporabili e non prevalenti, eventualmente subappaltabili nel rispetto delle disposizioni normative, comprendenti:
• Servizi di pulizia e disinfezione;
• Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature.
3. Il contenuto, le caratteristiche e le modalità di erogazione del servizio sono dettagliatamente disciplinati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che costituisce parte integrante del presente contratto.
4. Ai fini contrattuali, si intendono allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente uniti:

- Il Capitolato Speciale d'Appalto;
- L'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- L'Offerta Economica presentata;
- Le Linee guida, gli indirizzi e i requisiti per la ristorazione scolastica e collettiva pubblicati da ATS Val Padana (ATS di Cremona), nella loro versione più aggiornata e reperibili al seguente link ufficiale: https://www.ats-valpadana.it/ristorazione-collettiva-e-scolastica

ART. 2 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO

1. I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti in conformità alle normative vigenti, a livello comunitario, nazionale e regionale, in materia di ristorazione collettiva, sicurezza alimentare, igiene e tutela dell'ambiente.
2. In particolare, l'Appaltatore dovrà attenersi:

- alle Linee di indirizzo della ristorazione scolastica 2023 emanate da ATS Val Padana (o altra ATS competente, in caso di aggiornamenti o modifiche);
- ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari, di cui al D.M. 10 marzo 2020, n. 65, aggiornato con D.M. 14 dicembre 2022 (in G.U. n. 14 del 18 gennaio 2023), in vigore dal 15 marzo 2023;
- al Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;
- al Regolamento (UE) 2021/382 e al Regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli ufficiali e requisiti igienico-sanitari;
- al D.Lgs. 231/2017 e s.m.i. in materia di sanzioni per violazioni della normativa alimentare;
- a ogni altra disposizione applicabile, ivi incluse quelle relative alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

3. L'Appaltatore sarà responsabile del costante aggiornamento in merito a modifiche normative, al fine di garantire la piena conformità del servizio.

Art. 3 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo: C.S.A.) completo dei suoi allegati, approvati con determinazione n. ____ del _____, che si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non vengono allegati.

Art.4 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI.

1. L'Appaltatore si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e gli eventuali accordi locali integrativi dello stesso. Inoltre, l'operatore economico si impegna ad agire nei confronti dei propri dipendenti nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti della vigente categoria.
3. L'Appaltatore dichiara di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi riguardanti il diritto al lavoro dei disabili sancito dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 5 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013, il personale dell'Appaltatore dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.
2. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a osservare e a far osservare a tutto lo staff ogni normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro, facendosi carico di fornire i DPI singoli e collettivi necessari ad assicura il corretto esercizio delle proprie attività lavorative.
3. La violazione degli obblighi previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà passibile di risoluzione e decadenza dal rapporto contrattuale.

Art. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E VALORE

1. Il prezzo unitario per singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, è pari a € _____ (euro), già al netto dello sconto del ,00% (percento) offerto in sede di gara rispetto al prezzo a base d'asta, pari a € _____, di cui:

- € _____ a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € _____ quale costo della manodopera, anch'esso non soggetto a ribasso.

2. Ai fini della determinazione del valore complessivo del contratto, si assume come importo di riferimento il prezzo di aggiudicazione stimato in € _____, al netto di IVA.
3. Il numero dei pasti previsti per le diverse tipologie di utenza ha valore meramente indicativo, in quanto basato sui dati storici degli anni precedenti. Eventuali variazioni del fabbisogno potranno derivare da circostanze contingenti o non prevedibili, quali:

- modifiche normative o regolamentari;
- decisioni di enti pubblici titolari di funzioni non attribuite all'Appaltatore;
- riforme del sistema scolastico.

In tali casi, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare:

- il numero complessivo dei pasti;
- il calendario di erogazione del servizio;
- gli orari di ristorazione.

Tali modifiche saranno preventivamente condivise con l'Appaltatore e non costituiranno causa di revisione del corrispettivo contrattuale.

4. Il valore complessivo del servizio per l'intero periodo contrattuale, relativo agli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, è stimato in € _____ al netto di IVA.

ART. 7 - VARIAZIONI CONTRATTUALI NEI LIMITI DEL QUINTO DELL'IMPORTO ORIGINARIO – OBBLIGO PER L'APPALTATORE

1. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante ravvisi la necessità di modificare le prestazioni contrattuali – sia in aumento sia in diminuzione – entro il limite massimo del 20% dell'importo originario del contratto (cosiddetto "quinto d'obbligo"), essa ha facoltà di imporre tale variazione all'appaltatore, senza necessità di un nuovo accordo contrattuale.
2. In tal caso, l'appaltatore è obbligato ad eseguire le prestazioni aggiuntive o ridotte secondo le medesime condizioni economiche, normative e tecniche previste dal contratto originario, e non può avanzare pretese risarcitorie né richiedere la risoluzione del contratto.

ART. 8 – DURATA DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha una durata contrattuale pari a tre anni, corrispondenti agli anni scolastici 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, con facoltà di proroga per un ulteriore biennio, alle medesime condizioni contrattuali.
2. La decorrenza del servizio è fissata a partire dalla data di consegna e avvio effettivo, formalizzata mediante sottoscrizione del verbale di immissione in servizio.
3. L'Appaltatore è comunque obbligato ad avviare l'esecuzione del servizio anche in assenza della formale sottoscrizione del contratto, qualora il Comune lo richieda, nelle more delle verifiche amministrative e documentali previste dalla normativa vigente. Tale esecuzione anticipata ha lo scopo di assicurare la continuità e la tempestiva attivazione del servizio, nel rispetto degli interessi pubblici tutelati.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. L'Appaltatore dichiara di essere legalmente autorizzato a riscuotere e quietanzare i corrispettivi spettanti in esecuzione del presente contratto.
2.I pagamenti verranno effettuati dal Comune secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Capitolato Speciale d'Appalto e, comunque, entro 30 giorni fine mese dalla data di ricevimento della regolare fattura, comprensiva di IVA.

ARTICOLO 10 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. L'Appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dagli articoli 3 e 6 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..
2. L'Affidatario ha comunicato all'Ente appaltante il numero di conto corrente appositamente dedicato alla fornitura del servizio, sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti attraverso bonifico bancario.
3. I dati identificativi del conto corrente sono i seguenti:

Art. 11 - CLAUSOLA SOCIALE E SUCCESSIONE NEI CONTRATTI IN ESSERE

1. Ai sensi dell'articolo 57 del D. Lgs. 36/2023, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, l'Aggiudicatario si obbliga – nei limiti di quanto necessario all'organizzazione del servizio alle condizioni offerte – ad utilizzare in via prioritaria i lavoratori attualmente impiegati dal gestore per lo

svolgimento del servizio, mantenendo, per quanto possibile, le condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente scatti d'anzianità maturati e maturandi), anche in caso di modifica del contratto di lavoro applicabile.

2. L'Appaltatore prende atto di subentrare nei contratti già in essere al tempo dell'immissione nella gestione del servizio, fatto salvo il diritto di recesso nei tempi e con le modalità previste dalla normativa generale e da quella di settore.

ART. 12 – REVISIONE DEI PREZZI

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il presente contratto prevede la possibilità di revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, qualora si verifichi una variazione del costo del servizio superiore al 5% rispetto al valore inizialmente previsto.

2. La clausola di revisione si attiva solo al superamento della soglia del 5% ed è finalizzata a garantire l'equilibrio contrattuale senza alterare la natura sostanziale dell'appalto.

In tale eventualità:

- a) l'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e documentare la variazione in aumento;
- b) l'appaltatore, nel rispetto del principio di leale collaborazione, deve segnalare anche le variazioni in diminuzione;
- c) la revisione sarà riconosciuta nella misura dell'80% della quota eccedente la soglia del 5%.

Esempio applicativo: se la variazione registrata è pari al 7%, si applicherà la revisione sull'eccedenza del 2% (ossia 7% – 5%), e l'adeguamento sarà pari all'80% di tale eccedenza.

3. La revisione dei prezzi avverrà con periodicità annuale a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, attraverso il confronto tra l'indice rilevato nel mese di aggiudicazione e quello riferito al mese oggetto di revisione.

4. L'adeguamento sarà applicato solamente se la variazione complessiva (in aumento o in diminuzione) supera il 5% del valore contrattuale originario, e la clausola di revisione si intende estesa anche ai contratti di subappalto.

5. La variazione sarà determinata secondo i seguenti parametri ISTAT:

- 10%: Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) – indice generale escluso tabacchi – per il territorio provinciale di riferimento (es. Cremona);
- 40%: Indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (COICOP 01) – prodotti alimentari e bevande – per il territorio provinciale;
- 50%: Indice delle retribuzioni contrattuali per il settore economico "562 – Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione" – operai.

Tutti gli indici di riferimento sono consultabili sui portali ufficiali ISTAT:

- https://esploradati.istat.it
- http://dati.istat.it

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO e CESSIONE DEL CREDITO

Art. 12 – Divieto di cessione del contratto – Subappalto e Cessione del credito.

1. Resta vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio di ristorazione scolastica.

2. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del Comune

ART. 14– CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, si impegna a produrre, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una cauzione definitiva di €. _____ mediante polizza fidejussoria con una primaria compagnia assicurativa.
2. L'importo è fissato in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del contratto.
3. Detta garanzia (cauzione), previe eventuali necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata del servizio e fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo.
4. La Stazione Appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE.

1.L'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa RCT / RCO n. _____ per un valore massimale pari ad €. _____, con la Società assicurativa _____, attraverso l'intermediazione della _____.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CREDITO.

1. Resta vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione automatica del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del servizio di ristorazione scolastica.
2. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione del Comune.

ART. 17 – D.U.V.R.I.

1.Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) che l'Appaltatore si impegna a rispettare in ogni sua parte. Il D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non allegato.

ART. 18 – INTERRUZIONE E SCIOPERI

1. Il servizio di refezione scolastica deve essere garantito anche in caso di sciopero in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge n.146/90 e successive modifiche.
2. Al verificarsi dell'interruzione temporanea del servizio a causa di scioperi del personale dell'Appaltatore, dovendo comunque essere garantita la continuità del servizio, potranno essere concordate col Comune e con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, in via straordinaria, particolari situazioni gestionali ed organizzative, come la fornitura di cestini o piatti freddi alternativi, la cui composizione va concordata col Comune, garantendo comunque le diete speciali.
3. In tal caso il prezzo del cestino o del piatto freddo sarà pari alla metà del costo del pasto.

ART. 19 – RESPONSABILITÀ

1. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivargli da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

2. Le spese che il Comune dovesse comunque sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del Appaltatore e in ogni caso da questo rimborsate.
3. L'Appaltatore è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale e dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune, a terzi o a cose.

ART. 20 – CONTROLLI

1. La vigilanza sul servizio di ristorazione scolastica e sui servizi accessori compete al Comune per tutto il periodo di durata dell'appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dall'Ente locale.
2. La vigilanza ed i controlli saranno altresì eseguiti mediante i Servizi preposti dall'Azienda Sanitaria Territoriale che eseguiranno le necessarie verifiche su strutture, attrezzature, alimenti e personale.
3. Nel caso in cui gli accertamenti rilevassero delle difformità l'Appaltatore è tenuto al rimborso delle eventuali spese sostenute dal Comune per le analisi e al rispristino immediato della conformità.
4. In caso di situazioni di criticità che creassero cause di intossicazione, l'Appaltatore si renderà disponibile a tutte le azioni necessarie per le analisi richieste e le verifiche necessarie, sollevando l'Ente locale da qualsiasi incombenza nonché spesa.

ART. 21 – PENALI

1. Ove si verifichino inadempienze da parte della ditta appaltatrice nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta appaltatrice, applicherà penali in relazione alla gravità delle inadempienze a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. Le penalità minime che il Committente si riserva di applicare sono le seguenti:

- Euro 25,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 60 gg concessi per l'attuazione delle proposte migliorative;
- Euro 250,00 ogniqualvolta viene negato l'accesso agli incaricati del Committente ad eseguire i controlli di conformità;
- Euro 50,00 per ogni singola violazione di quanto stabilito dai menù;
- Euro 50,00 per ogni caso di mancato rispetto delle grammature previste dalle specifiche tabelle dietetiche, verificato su dieci pesate della stessa preparazione;
- Euro 50,00 per ogni violazione di quanto previsto dalle specifiche merceologiche;
- Euro 100,00 per ogni caso di ritrovamento di corpi estranei nei pasti;
- Euro 50,00 per ogni ritardo non giustificato nella consegna dei pasti;
- Euro 75,00 per ogni pasto in meno (comprese le diete) ovvero non consegnato, rispetto al numero di pasti richiesto da ogni singolo plesso scolastico;
- Euro 130,00 per ogni mancato rispetto delle temperature ai sensi del DPR 327/80;
- Euro 500,00 per ogni analisi microbiologica giudicata non conforme rispetto a quanto previsto dalle specifiche igieniche degli alimenti;
- Euro 300,00 per mancata conservazione dei campioni;
- Euro 150,00 per utilizzo di contenitori e mezzi di trasporto non conformi a quanto previsto dal capitolato;
- Euro 500,00 per ogni caso di mancato rispetto delle specifiche igienico ambientali;
- Euro 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme igienico sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate o quanto altro previsto dalla legge in materia;
- Euro 300,00 per mancata consegna ai responsabili dei controlli di conformità incaricati dal Committente della documentazione inerente la messa in atto del sistema HACCP;
- Euro 300,00 non conformità operative rispetto a quanto previsto nel Manuale per l'autocontrollo igienico;

- Euro 300,00 per ogni mancato rispetto dell'organico minimo giornaliero.

2. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà formale diffida scritta contenente la specifica motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.
3. Alla contestazione dell'inadempienza la ditta appaltatrice ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito, ferma restando la facoltà dell'Ente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
4. L'Amministrazione, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà graduare l'entità delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia stato accertato che l'inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni all'Amministrazione e non abbia causato alcun disservizio.
5. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio interessato.
6. Si procederà al recupero della penalità da parte del Committente mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento o, in mancanza, sulla cauzione.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, salvo il disposto dell'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, configurano clausole risolutive espresse del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:
a) interruzione del servizio non dovuta a giusta causa;
b) violazione di patti contrattuali o delle disposizioni di legge o regolamento relative al presente servizio, qualora le stesse superino tre violazioni in un anno (intendendosi "anno di appalto");
c) contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del personale adibito al servizio;
d) gravi e ripetute violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia igienico-sanitaria, accertate dagli organi di controllo competenti;
e) casi di grave intossicazione alimentare provocati dalla somministrazione dei cibi predisposti dall' Appaltatore;
f) condanna dell'Appaltatore per frode o sofisticazione alimentare con sentenza passata in giudicato;
g) variazioni per tutta la durata dell'appalto di una delle condizioni dichiarate dall'appaltatore che sono state determinati per l'affidamento dell'appalto;
h) apertura di una procedura di fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'appaltatore;
i) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione infortuni;
j) gravi e ripetute violazioni delle norme del capitolato relative alle variazioni non concordate del menù o alle grammature;
k) mancata osservanza del sistema di Autocontrollo igienico sanitario ai sensi del Reg. Ce 852/2004;
l) inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali.;
m) qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria, riferita al presente contratto d'appalto, sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o se le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa ai sensi dell'art. 3 comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.136, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dall'Amministrazione Comunale incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di risarcimento.
n) sopravvenuta causa di esclusione di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs 36/2023;
o) eventuali altri casi previsti dal capitolato che a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono riferiti alle condizioni e modalità di esecuzione del servizio, agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, agli obblighi di riservatezza, responsabilità, subappalto, cauzione definitiva, divieto di cessione del contratto.

p) inadempienze alle prescrizioni di cui agli obblighi assicurativi fissati dal capitolato d'oneri del presente appalto;
q) gravi inadempienze gestionali inerenti alla sicurezza, igiene e salute pubblica e ordine pubblico;
r) inadempienze economiche nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
s) sospensione continuativa e non concordata dell'attività per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni, salvo il caso di forza maggiore;
2. In questi casi, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all' Appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di memorie e controdeduzioni.
3. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata R.R. o PEC istituzionale, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
4. In caso di risoluzione, il Comune è autorizzato, sin da ora e senza alcuna ulteriore formalità, ad incassare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di agire per il risarcimento del danno ulteriore eventualmente subito.

ART. 23 – RECESSO
1. E' sempre facoltà del Comune di recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione del servizio, dandone preavviso di 90 (novanta) giorni all'Appaltatore.

ART. 24 – SPESE CONTRATTUALI, REGISTRO E BOLLO
1. Sono a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi spesa inerente e conseguente al presente contratto, ivi compresi gli oneri di natura fiscale, senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.
2. Il presente contratto riguarda servizi soggetti ad I.V.A., per cui viene richiesta l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del DPR 131/1986. L'imposta di bollo è assolta con modalità telematica, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante "Modello Unico Informatico."

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in attuazione dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa l'Appaltatore che i dati personali forniti lo sono esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai Regolamenti comunitari in materia di contratti, e che gli stessi formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, a tutela della riservatezza e dei diritti previsti.

ART. 26 – CONTROVERSIE
1. Tutte le controversie e divergenze che dovessero insorgere tra le parti contraenti, in ordine alla liquidazione dei compensi ed all'interpretazione del presente contratto ed alla sua applicazione, qualora non sia possibile comporle per via amministrativa, saranno deferite alla cognizione del giudice del competente Foro di Cremona.
2. È esclusa la clausola arbitrale.

ART. 27 – ANTIMAFIA
1. Per l'affidamento del servizio oggetto del contratto, l'Appaltatore ha prodotto l'iscrizione della propria impresa nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura di Cremona (c.d. white list – prot. 48115 /Area1/A.M. del 24.08.2023).

ART. 28 - ELEZIONE DEL DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE.

1.A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio legale presso la sede del Comune.

ART. 29 – DISPOSIZIONI FINALI

1.L'Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato.

2. Il Comune comunicherà all'Appaltatore ogni provvedimento volto a modificare la situazione preesistente.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2013 nuovo "Codice dei Contratti Pubblici") ed alle altre disposizioni di legge in vigore.

4. Si rinvia, inoltre, al Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.), per le parti non espressamente disciplinate nel presente contratto.

ART. 30 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'Ente appaltante:

1) Richiesta di offerta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica;

2) Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.);

3) Offerta economica;

4) D.U.V.R.I.;

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e direzione, su _____facciate, viene da me Segretario Comunale letto a video, mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici, ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono ritenendolo conforme alla loro volontà, apponendo le loro firme digitali, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, verificate nella loro regolarità, ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. In qualità di Ufficiale Rogante attesto che il contenuto negoziale non è in contrasto con l'ordinamento giuridico. Infine, io sottoscritto Segretario Comunale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle Parti sono validi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente in Bonemerse (CR).

L'OPERATORE ECONOMICO:

IL RESPONSABILE DELL'AREA _____:

IL SEGRETARIO COMUNALE: